

Publicato il 23/03/2020

N. 03593/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04275/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4275 del 2019, proposto da Matarrese S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Pietro Quinto in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;

contro

Anac - Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

della delibera del Consiglio dell'Autorità n. 32 del 17 gennaio 2019, trasmessa con nota prot. n. 0008781 del 4 febbraio 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato alla ricorrente la sanzione amministrativa di € 500,00 e disposto l'annotazione non interdittiva nel casellario informatico per la sussistenza di un profilo di colpa non grave;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Società ricorrente, aveva partecipato, in ATI con la società Coedisal, ad una gara indetta dall' ANAS nel 2009, per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori della S.S. 275 Maglie-Leuca.

2. Dopo un lungo contenzioso l'ATI rappresentata dalla ricorrente si rendeva aggiudicataria della gara, con provvedimento dell'ANAS dell'11 marzo 2015 che, contestualmente, annullava in autotutela la precedente aggiudicazione pronunciata a favore di altro concorrente.

3. Il 13 aprile 2015 l'ATI Matarrese-Coedisal produceva, come cauzione, una polizza rilasciata da una compagnia inglese che, a

seguito di controlli effettuati dalla Stazione appaltante presso l'IVASS, non risultava iscritta all'albo dei soggetti a ciò abilitati.

4. Richiesta, quindi, di produrre in tutta urgenza una nuova polizza assicurativa, in sostituzione della prima, la Società Matarrese s.r.l. si rivolgeva ad un broker assicurativo, che procurava una nuova polizza, rilasciata dalla compagnia Assured Guaranty UK Ltd, con sede nel Regno Unito, risultante – come accertato dal broker – nell'elenco IVASS della compagnie autorizzate. Pertanto, il 17 aprile 2015 la Matarrese s.r.l. inviava via pec ad ANAS, la nuova polizza, che poi trasmetteva in originale anche a mezzo posta.

5. L'annullamento in autotutela della prima aggiudicazione nonché l'aggiudicazione a favore della ATI Matarrese-Coedisal venivano impugnate: ne nasceva un secondo contenzioso che esitava, dapprima, nella sospensione cautelare e, poi, nell'annullamento dell'aggiudicazione e favore dell'ATI Matarrese-Coedisal, il tutto con sentenza del Consiglio di Stato n. 5438/2016, che riteneva l'autotutela sulla originaria aggiudicazione astrattamente possibile ma non correttamente motivata.

6. Per effetto di tale pronuncia riviveva l'originaria aggiudicazione, che, però, con provvedimento del 24 ottobre 2016 ANAS annullava in autotutela, unitamente a tutti gli atti conseguenti. Con provvedimento del 25 ottobre 2016, inoltre, ANAS decideva di escludere l'ATI Matarrese-Coedisal dalla gara. Infine, con provvedimento n. 204 del 21 novembre 2016, ANAS revocava l'intera procedura di gara.

7. Le ragioni dell'esclusione della ricorrente dalla gara originavano da un procedimento ispettivo che ANAC, sin dal febbraio 2015, aveva avviato autonomamente presso ANAS. Nel corso di tale

procedimento, allertata nel settembre 2015 da una informativa della Procura della Repubblica di Brescia, in merito alla circolazione ed utilizzo, in molte gare d'appalto, di polizze false rilasciate dalla compagnia inglese Assured Guaranty UK Ltd, ANAC, con atto n. 3/3 del 14/12/2015, contestava all'ATI Matarrese-Coedisal la falsità della polizza rilasciata dalla citata Compagnia, consegnata ad ANAS il 17 aprile 2015. Con deliberazione del 31 agosto 2016 ANAC concludeva la procedura ispettiva, stigmatizzando varie illegittimità commesse da ANAS, ma anche alludendo a possibili profili di colpa della ricorrente per aver prodotto una polizza falsa.

8. La Matarrese s.r.l. impugnava il provvedimento di esclusione dalla gara; il giudizio si concludeva con una decisione di inammissibilità, per difetto di interesse, ad opera del Consiglio di Stato, con sentenza 2 luglio 2018 n. 4035, proprio a causa dell'intervenuta revoca degli atti di gara da parte di ANAS. Per effetto di tale pronuncia si consolidava il provvedimento di esclusione a carico della ricorrente.

9. ANAC, con comunicazione del 6 marzo 2017 aveva avviato il procedimento sanzionatorio nei confronti della ricorrente: tale procedimento veniva sospeso sino alla definizione del giudizio avente ad oggetto l'esclusione di Matarrese s.r.l. dalla gara, giudizio del quale era parte anche ANAC e che si è concluso con la suindicata sentenza del Consiglio di Stato n. 4035 del 2018.

10. Tenuto conto dell'intervenuta inoppugnabilità dell'esclusione dell'ATI Matarrese-Coedisal, ANAC ha concluso il procedimento con il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale ha irrogato alla società Matarrese s.r.l. la sanzione di euro 500,00, ritenendo insussistenti, a carico della ricorrente, profili di colpa grave, sanzionabili ai sensi dell'art. 38, comma 1 ter, dello stesso

Codice. Con il medesimo provvedimento l'Autorità ha disposto che nel casellario informativo degli operatori economico fosse inserita la seguente notizia utile, non interdittiva:

“La stazione appaltante “ANAS S.p.A.” (C.F. 80208450587) con nota acquisita al prot. Anac n. 181400 del 7.1.2016 ha segnalato l'esclusione dalla “Gara BA 23/09 –SS n. 275 di S. Maria di Leuca – progettazione esecutiva ed esecuzione dell'itinerario Maglie – S. Maria di Leuca” – Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo B del D.M. 05.11.2001 della S.S. 275 lungo l'itinerario Malia – S. Maria di Leuca (SS n. 16 dal km 981+700 al km 985+386 – SS 275 dal Km 0 + 000 al Km 37 + 000). (CUP F32C04000070002 – CIG 04146736FA) della ATI Salvatore Matarrese s.r.l./Consorzio stabile Co.Edil.Sal. srl, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs 163/2006, in quanto la “Matarrese s.r.l.” ha prodotto documentazione contraffatta ai fini della stipula del contratto. Si fa presente che il procedimento sanzionatorio avviato per la valutazione dell'imputabilità all'O.e. della falsità della documentazione resa ai fini della stipula del contratto si è concluso con l'imputabilità all'O.e. di un profilo di colpa non grave, che ha dato luogo all'irrogazione della sola sanzione pecuniaria disposta dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 32 del 17 gennaio 2019. La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informativo, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche”.

11. Avverso tale provvedimento la società Matarrese s.r.l. ha proposto impugnazione, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del Regolamento unico delle sanzioni pubblicato l'8/4/2014. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto.

Secondo la ricorrente, anche a voler computare il periodo di durata del contenzioso, resta il fatto che la sentenza del Consiglio di Stato che ha definito il giudizio, avente ad oggetto l'esclusione dell'ATI Matarrese-Coedisal, è stata pubblicata il 2.7.18, e, poiché ANAC era parte in causa si deve presumere che essa ne fosse a conoscenza a quella data, e non già solo dal momento in cui il Responsabile del procedimento ne ha avuto comunicazione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato adottato oltre il termine massimo stabilito dalla norma indicata in rubrica.

II) Eccesso di potere per errata presupposizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 ter del D.lgs n. 163/2006 80, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà manifesta, sviamento.

ANAC sostiene che *“.... le cautele da porre in essere in occasione della partecipazione ad un pubblico appalto/concessione vanno improntate alla massima diligenza. Ciò richiama l'O.e. a porre la massima attenzione nella produzione della documentazione resa alla S.A.. Il comportamento dell'O.e. ha compromesso la leale concorrenza nel mercato degli affidamenti pubblici ed è risultato lesivo del rapporto di fiducia necessario tra le parti”*. Tuttavia, argomenta la ricorrente, è un fatto incontrovertito che tanto alla data di sottoscrizione del contratto assicurativo, quanto a quella di presentazione della polizza alla stazione appaltante, l'IVASS non avesse ancora emesso alcun comunicato sulla situazione della Assured Guaranty UK Ltd, tanto è vero che proprio siffatta circostanza è stata valutata dal GIP del Tribunale di Matera per archiviare il procedimento penale a carico del *broker*, al quale si era rivolta la ricorrente. Non si apprezza, pertanto, alcun profilo di negligenza a carico della ricorrente, dal momento che le informazioni

desunte dagli elenchi IVASS hanno valore di pubblicità legale. E' inoltre contraddittorio richiamare i principi di speditezza dell'azione amministrativa e dall'altro pretendere un appesantimento del procedimento, onerando l'O.e. di verifiche ultronee rispetto ai dati resi pubblici da IVASS. La società Matarrese sottolinea, altresì, che la Assured Guaranty UK Lt è ancor oggi iscritta nell'elenco IVASS tra le società abilitate all'emissione di polizze. ANAC non ha considerato che la Matarrese non ha scelto in maniera improvvida un soggetto non autorizzato all'ammissione di polizze, ma è stata vittima di una truffa internazionale di cui, a detta della magistratura ordinaria ed amministrativa, non era possibile avvedersi usando la ordinaria diligenza.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 213, comma 10 del D.lgs n. 50/2016. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del contraddittorio. Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, sviamento.

La censura è diretta a contestare il potere dell'ANAC di disporre l'annotazione come notizia utile, la quale è stata introdotta dal D. L.vo 50/2016 e perciò si tratterebbe di misura non applicabile alla gara per cui è causa, che è pacificamente disciplinata dal D. L.vo 163/2006. La ricorrente sottolinea che, comunque, il provvedimento impugnato non recherebbe alcuna motivazione circa la conferenza e l'utilità della annotazione.

12. ANAC si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, riproponendo, in sostanza, gli argomenti posti a base del provvedimento, sostenendo dunque:

(i) che il termine di conclusione del procedimento, indicato dall'art. 29 del Regolamento unico delle sanzioni pubblicato l'8/4/2014, non

è perentorio e che la sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2018 sarebbe passata in giudicato solo il 5 marzo 2019, allorché il medesimo Consesso ha respinto l'istanza di revocazione presentata dalla ricorrente avverso quel pronunciamento;

(ii) la ricorrente, già prima dell'accertamento ispettivo dell'ANAC, sarebbe stata a conoscenza di elementi che avrebbero dovuto determinarla ad applicare una maggiore cautela proprio nei rapporti con la Assured Guaranty UK Ltd; in particolare, i bonifici effettuati dalle società Matarrese s.r.l. e Coedisal s.c.a.r.l., a copertura del premio, erano stati inizialmente rifiutati dalla banca inglese, che non aveva ancora ricevuto – come richiesto dalla normativa inglese - il contratto assicurativo che giustificava il versamento; a quel punto la Compagnia suggeriva di effettuare il pagamento del premio in tre rate, ciascuna di importo inferiore a 100.000,00 euro, e la Matarrese s.r.l. effettuava due pagamenti nel maggio 2015, sospendendo invece il terzo attesa l'intervenuta segnalazione del *broker* circa l'irreperibilità di un presunto intermediario romano. La Matarrese S.r.l., quindi, non corrispondeva l'intero premio pattuito, ma si limitava a verificare solo che alla data del 22.5.2015 la Assured Guaranty UK Ltd era regolarmente iscritta presso gli elenchi dell'IVASS. Mesi dopo, precisamente ad ottobre 2015, la ricorrente veniva a conoscenza di possibili criticità riguardanti le polizze rilasciate dalla Assured Guaranty UK Ltd, ma non si attivava presso ANAS. Secondo la difesa dell'Autorità la ricorrente avrebbe dovuto comportarsi in maniera più diligente, tenuto conto delle criticità già incontrate con la prima polizza, e, in particolare, avrebbe dovuto accertarsi con la Compagnia e con il broker che la polizza fosse efficace.

(iii) quanto alla possibilità di disporre, nella specie, una annotazione come notizia utile, la difesa dell'ANAC ha rilevato che il regime di pubblicità delle annotazioni del casellario informatico dell'Autorità non può che seguire la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento, e comunque avrebbe potuto essere disposta anche nel vigore della disciplina precedente alla entrata in vigore dell'art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016, precisamente ai sensi della delibera ANAC del 21.12.2016; l'utilità dell'annotazione discende dalla rilevanza che le sanzioni rivestono per le stazioni appaltanti.

13. In occasione della camera di consiglio dell'8 maggio 2019 il Collegio, con ordinanza n. 2640 del 9 maggio 2019, ha fissato udienza di discussione del merito al 26 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a.

14. Previo scambio di memorie, il ricorso è stato, infine, introitato in decisione all'udienza pubblica del 26 febbraio 2020.

DIRITTO

15. Il Collegio ritiene di poter procedere immediatamente alla disamina del terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto specificamente l'annotazione come notizia utile, che è fondato nel merito.

15.1. Con tale censura la ricorrente in sostanza fa valere che: (i) l' "annotazione come notizia utile": è stata disposta ai sensi dell'art. 213, comma 10 del D. L.vo 50/2016, norma che però non sarebbe applicabile ai fatti per cui è causa; (ii) è stata adottata in violazione del contraddittorio e senza tener conto dell'apporto difensivo, (iii) non contiene una adeguata motivazione circa la conferenza e l'utilità della notizia.

15.2. Il primo profilo è infondato, in quanto l'istituto della "annotazione di notizie utili" era già previsto in costanza del D. L.vo 163/2006, precisamente all'art. 8, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 207/2010. Quindi, a livello di diritto sostanziale, il potere dell'ANAC di disporre simili annotazioni esisteva già da prima che entrasse in vigore il D. L.vo 50/2016, ed anzi, nel vigore del d.P.R. n. 207/2010, tale potere risultava anche più ampio di quello definito, ora, dall'art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016.

15.2.1. In tal senso si è ancora recentemente pronunciato il Consiglio di Stato (sentenza Sez. V, n. 1318 del 21 febbraio 2020), affermando che *“L’elaborazione giurisprudenziale maturata nella vigenza di detta disciplina è stata nel senso di ritenere esistente una clausola di iscrizione innominata, vale a dire la possibilità di annotare ogni notizia riguardante le imprese ritenuta utile ai fini della tenuta del Casellario, sebbene non rientrante tra quelle espressamente codificate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2011, n. 3053; VI 14 giugno 2006, n. 3500); l’Autorità, pertanto, aveva (ed ha tuttora) il potere di annotare tutte le notizie segnalate dalle stazioni appaltanti, con il solo limite dell’inesistenza in punto di fatto dei presupposti o dell’inconferenza della notizia comunicata dalla stazione appaltante (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2009, n. 4906).”*

15.3. E' invece fondata la censura laddove, richiamando un ampio stralcio della pronuncia di questa Sezione n. 3098 del 1° marzo 2019, la ricorrente invoca il difetto di motivazione in ordine alla conferenza della annotazione per la tenuta del casellario e per la stessa stessa utilità dell'annotazione.

15.3.1. Ancorché la formulazione dell'art. 8, commi 2 e 4, del d.P.R. n. 207/2010, applicabile *ratione temporis*, fosse più generica rispetto all'attuale art. 213, comma 10 del D. L.vo 50/2016, è comunque

evidente che già in allora l'annotazione, seppure non interdittiva, si giustificava solo a fronte dell'utilità per la tenuta del casellario, di cui l'Autorità doveva dare conto nel provvedimento. La giurisprudenza, infatti, anche con riferimento all'annotazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 4 del d.P.R. n. 207/2010, si è espressa nel senso che l'ANAC, nell'esercitare il ricordato potere di "iscrizione atipica", era/è tenuta *“procedere ad un'attenta valutazione dell'utilità in concreto dell'annotazione ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità dell'operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara”* ed a *“valutare l'utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall'operatore economico nella sua memoria”*, conseguendo l'illegittimità della annotazione quando nel provvedimento di iscrizione si rilevi che non siano state tenute in conto le ragioni per le quali tali circostanze risultavano irrilevanti nella valutazione di utilità dell'iscrizione; in particolare il Consiglio di Stato ha affermato, sempre con riferimento all'art. 8 del d.P.R. n. 207/2010, che è illegittima l'iscrizione quando *“l'Autorità si sia limitata ad affermare che le richieste formulate dall'operatore economico non potevano essere accolte per il carattere meramente informativo dell'iscrizione, che non comportava l'automatica esclusione dalla procedura, dovendo, pur sempre, la stazione appaltante, nell'esercizio della sua discrezionalità svolgere le valutazioni di competenza sui pregressi comportamenti del concorrente. (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1318 del 21 febbraio 2020, cit.)”* (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1318 del 21 febbraio 2020, cit.)

15.3.2. Nella specie il procedimento è stato istruito solo come procedimento sanzionatorio, ma nel dispositivo è comparsa, senza alcun preavviso e senza un cenno di motivazione, la disposizione che riguarda l'annotazione in esame, che così non risulta supportata da

una istruttoria e da una motivazione che ne dimostri l'effettiva utilità per il casellario.

15.4. Per le considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato va dichiarato illegittimo, e per l'effetto annullato, nella parte in cui dispone l' "annotazione come notizia utile"

16. E' fondato anche il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione, da parte di ANAC, del termine massimo fissato per la definizione dei procedimenti sanzionatori.

16.1. Va chiarito, preliminarmente, che l'ANAC nella specie ha irrogato una sanzione pecuniaria (e non interdittiva) sul dichiarato presupposto della assenza di profili di dolo o colpa grave: la sanzione in esame non può, dunque, essere espressione del potere sancito dall'art. 38, comma 1 ter, del D. L.vo 163/2006 (come erroneamente indicato dall'ANAC nel dispositivo dell'atto impugnato), rinvenendo, piuttosto, dall'art. 6, comma 11, del D. L.vo 163/2006, a mente del quale *"Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione"*, norma che risulta correttamente richiamata nelle premesse dell'atto impugnato.

16.2. Da tale precisazione discende che, nell'ambito del Regolamento Unico approvato dall'ANAC (ex AVCP) il 26 febbraio 2014, le norme di riferimento per valutare la fattispecie in esame non sono quelle contenute nella Parte III (ovvero gli artt. 28 e segg.), ma sono invece gli artt. 5 e segg., riguardanti i procedimenti sanzionatori *“nei confronti dei soggetti che abbiano rifiutato od omissso, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero che abbiano fornito informazioni o esibito documenti non veritieri (articolo 6, commi 9 e 11, del Codice)”*.

16.2. L'art. 6 del Regolamento, al comma 1, lettera b), fissa il termine non superiore a 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione della comunicazione di avvio, fermi restando i casi di sospensione disciplinati nel presente Regolamento; al comma 5 la norma prevede, inoltre, che *“Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in tutti i casi in cui il Regolamento prevede l'assegnazione di un termine alle parti o a terzi per le produzioni istruttorie sino alla scadenza del termine stesso e per il periodo necessario allo svolgimento dell'audizione ai sensi del successivo articolo 7.”*

16.4. Le previsioni sopra ricordate hanno un contenuto del tutto identico a quelle di cui al successivo articolo 29, in riferimento al quale si è formato l'orientamento di giurisprudenza invocato dalla ricorrente, ormai consolidato (cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695; 30 luglio 2018, n. 4657; VI, 30 aprile 2019, n. 2815; 8 aprile 2019, n. 2289), al quale anche la Sezione si è adeguata (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 10986 del 16 settembre 2019; n. 1380 del 3 febbraio 2020,), secondo cui il termine di 180 giorni, fissato per la conclusione del procedimento, deve considerarsi perentorio, trovando ragione *“ nei profili di specialità del procedimento*

sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti?” nonché nell’art. 8, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006 – “norma che si pone a fondamento del Regolamento sanzionatorio - secondo cui «il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti» (cfr. ancora, inter multis, Cons. Stato, n. 2874/2019, n. 5695/2018, n. 4657/2018, cit.)” (Cons. Stato n. 8480/2019). Con l’ulteriore precisazione che la sospensione del procedimento, prevista nei casi previsti dal Regolamento, per lo svolgimento di attività istruttoria o difensiva, “è in sé legittima, rispondendo alla ragionevole esigenza di evitare che le attività difensive e lo stesso svolgimento dell’audiizione possano ridondare in danno della completezza e dell’adeguatezza dell’istruttoria, costringendo l’Autorità a una sua chiusura anticipata in funzione del termine massimo di durata del procedimento.” (Cons. Stato n. 8480/2019).

16.5. Il Collegio ritiene pertanto di poter applicare i ricordati principi di giurisprudenza anche al caso in esame, venendo in considerazione un procedimento finalizzato alla irrogazione di una sanzione pecuniaria e apprezzandosi, perciò, una identità di *ratio*.

16.6. Ciò premesso e precisato in diritto, va rilevato, in fatto, che il procedimento ha avuto inizio il 7 marzo 2017 e che con nota del 18 settembre 2017 l'ANAC, su richiesta della ricorrente, ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della definizione del contenzioso giurisdizionale avente ad oggetto l'esclusione della Matarrese s.r.l. dalla gara, contenzioso nell'ambito del quale era impugnata anche la delibera ANAC del 31 agosto 2016, che aveva definito l'ispezione presso l'ANAS. Più in dettaglio, con la nota del 18 settembre 2017 ANAC chiedeva ad ANAS notizie sulla pendenza del giudizio d'appello e sullo stato del medesimo, contestualmente dichiarando la sospensione del procedimento già avviato *“in attesa di conoscere l'esito del ricorso in appello così da poter eventualmente proseguire nella propria attività istruttoria”*. Come noto, il giudizio d'appello si è definito il 2 luglio 2018, con sentenza del Consiglio di Stato n. 4035. Secondo l'ANAC il termine per la definizione del procedimento avrebbe ripreso a decorrere solo dal 17 marzo 2019, data in cui il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di revocazione della sentenza n. 4035/2018, o, al limite, dal 6 dicembre 2018, data in cui l'ANAC ha acquisito contezza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4035/2018.

16.7. Il Collegio tiene a precisare che la pendenza di contenziosi giurisdizionali non è causa legittima di sospensione dei procedimenti sanzionatori regolati dagli artt. 6 e segg. del Regolamento Unico dell'ANAC 26 febbraio 2014 (né, peraltro, dei procedimenti disciplinati dagli artt. 29 e segg. del medesimo Regolamento), atteso che la norma non contempla la pendenza di contenziosi giurisdizionali tra le cause di sospensione, e quelle menzionate debbono intendersi quali cause tassative, proprio al fine di non

vanificare la *ratio* complessiva della previsione afferente il termine massimo di definizione del procedimento. Inoltre il Regolamento non prevede né regola in alcun modo i rapporti tra il procedimento sanzionatorio ed eventuali contenziosi giurisdizionali pregiudiziali; di conseguenza, in tale “vuoto normativo”, non esiste alcuna norma che giustifichi l’inerzia dell’ANAC nella riattivazione del procedimento.

16.8. In ogni caso, anche a voler ritenere legittima la sospensione disposta dall’ANAC, il termine avrebbe ricominciato a decorrere dal 2 luglio 2018, atteso che l’Autorità era regolarmente costituita nel contenzioso giurisdizionale che essa ha considerato pregiudiziale alla definizione del procedimento, e dunque si presume che del relativo esito essa sia venuta tempestivamente a conoscenza.

16.9. Conclusivamente, il provvedimento impugnato, nella parte che irroga la sanzione pecuniaria di 500,00 euro, non annullata per effetto delle statuizioni che precedono, deve essere ritenuto illegittimito, e per l’effetto annullato, in ragione della tardività con cui la sanzione è stata adottata dall’ANAC.

17. 17. Il ricorso va conclusivamente accolto, nei sensi di cui in motivazione, assorbita ogni altra censura.

18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera del Consiglio dell’ANAC n. 32 del 17 gennaio 2019.

Condanna l'Autorità al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in euro 2.000,00 (euro duemila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Ivo Correale, Consigliere

Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Ravasio

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO